

# COME PROTEGGERE IL CONVIVENTE NON CONIUGATO

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

**Domanda:** Sono un imprenditore e il mio nucleo familiare è composto da una compagna (non siamo coniugati) dalla quale ho avuto due figli minori. Il mio patrimonio è sostanzialmente costituito da una Srl di gestione immobiliare (di cui possiedo la totalità del capitale sociale) e dall'appartamento in cui abito. Ho anche due genitori di 75 anni (titolari di sola pensione) che ho inserito come beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita per una prestazione finale di 300mila euro. Al momento, problematiche di natura familiare mi impediscono di contrarre coniugio con la mia compagna, alla quale però vorrei pensare in un'ottica successoria qualora dovessi mancare. Quali diritti le sarebbero riconosciuti in caso di mio decesso e, nel caso, esistono soluzioni che mi possano permettere di fornirle una qualche forma di tutela?

**Lettera firmata D-S. - Pavia**

**Risposta:** In ambito successorio, la legge ereditaria non riconosce aggregazioni non fondate su unioni regolate appositamente (coniugio o unioni civili) o di parentela. Pertanto, alla persona «convivente» non viene riconosciuto alcun diritto ereditario. Unica eccezione (in virtù della legge Cirinnà del 2016) è rappresentata dalla stipula di un eventuale contratto di convivenza, scritto e registrato presso l'Anagrafe; tale da attribuire al convivente una serie di diritti (di natura affettiva e/o personali), quali: accesso alle visite e alle informazioni del partner e alle informazioni sanitarie in caso di ricovero ospedaliero; fungere da legale rappresentante in caso di incapacità del convivente; diritto di abitare la casa comune per almeno 5 anni (essendovi due figli). Ciò premesso, nel caso in esame unici eredi (senza testamento) sarebbero i due figli minorenni (apertura eredità con intervento del giudice tutelare se ancora minorenni al momento del decesso). Bene ha fatto sinora il lettore a stipulare per i genitori una polizza assicurativa (temporanea puro rischio a premio costante e capitale fisso a scadenza, così come sembra dalla descrizione). Addirittura, vista la giovane età, il lettore potrebbe stipulare un'ulteriore polizza (del genere fatto per i genitori) anche a favore della compagna convivente, garan-



**Roberto Lenzi**  
studio legale Lenzi  
e Associati di Milano



Indirizzate i vostri quesiti a:  
**patrimoni@class.it**  
oppure a  
**Patrimoni,**  
**Rubrica lettere,**  
via Burigozzo, 5  
20122 Milano

tendole così un tenore di vita adeguato in caso dell'inafasto evento negativo. Si consideri, però, che al momento del decesso, il capitale assicurato va interamente al beneficiario senza tassazione e senza che l'importo sia pregiudicato dai diritti dei legittimi eredi (nel caso i due figli). Quello che può rilevare, invece, sono i premi versati (ancorché si presume di basso importo data la giovane età del lettore) che potrebbero entrare in successione per il calcolo delle quote di legittima in quanto costituiscono donazione indiretta.

A parere di chi scrive, comunque, la soluzione «eticamente» più congrua, e più semplice per la persona convivente resta quella della redazione di un testamento utilizzando la «quota disponibile» prevista dalla legge (utilizzabile nel nostro caso in rapporto al cespite societario, ma modificabile su altro se la situazione patrimoniale dovesse modificarsi nel tempo). Tale atto, stipulabile prevalentemente nella prassi attraverso la forma «olografa» (vuoi con o senza intervento notarile) ovvero «pubblica» (presenza del notaio con due testimoni), resta riservato ed è facilmente modificabile (con disposizioni successive o con un nuovo testamento), anche in considerazione di un futuro rapporto di coniugio. Con la redazione del testamento la quota disponibile (devolvibile in linea di principio a chiunque, oltre che al soggetto convivente), ammonterebbe a 1/3 del patrimonio ereditario (2/3 ai due figli in parti eguali). Occorre, però, sottolineare che il totale sul quale la quota disponibile viene calcolata è il patrimonio effettivo al momento del decesso (comprensivo di eventuali donazioni fatte in vita).

La quota destinata a persona non erede e non collegata da vincoli di parentele è tassata al momento con aliquota all'8%, diversamente da quanto accade per gli eredi diretti, gli ascendenti che godono di una tassazione inferiore (4% con franchigie di 1/milione di euro cadauno e 1,5 milioni per soggetti portatori di handicap grave) o altri parenti entro il quarto grado e affini entro il terzo grado (6%, con franchigia di 100 mila euro tra fratelli).